

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2084 del 30/04/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA COMACCHIO 747. RICHIEDENTE PILASTRINI ROSSANA. PROC. CODICE FE18T0047
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2128 del 29/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, VIA COMACCHIO 747. RICHIEDENTE PILASTRINI ROSSANA. PROC. CODICE FE18T0047

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 5 gennaio 1994 n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate

derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale (DGR) n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 11473 del 25/08/2006 (Prat. n. FEPPT0187) con la quale si rilasciava alla sig.ra Elia Manzoli la concessione per occupazione di aree demaniali ad uso rampa carrabile e manufatto per scarico, in via Comacchio 747, località Cona, in Comune di Ferrara, area censita catastalmente al foglio 234 mappale 57 (fronte) del comune medesimo, in sponda dx del Po di Volano, con scadenza il 24/08/2018;

-l'istanza in data 29/08/2018, assunta al protocollo PGFE/2018/10150 - pratica n. FE18T0047, presentata dalla figlia sig.ra Rossana Pilastrini, nata a Ferrara il 23/01/1972, C.F. PLSRSN72A63D548K e residente in via Comacchio 747, Ferrara, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale, chiedendone nel contempo il cambio di titolarità a suo nome, causa il decesso della madre, sig.ra Elia Manzoli, come da atto di morte allegato all'istanza;

-la richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PGFE/2018/13223 del 30/10/2018 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale e al Comune di Ferrara a fini urbanistici, ambientali e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 349 del 31/10/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 4546 del 07/12/2018 dalla sopra citata ARSTePC e protocollato presso il competente SAC in data 11/12/2018, con prot. PGFE/2018/15038, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-dei nulla osta ai fini ambientali, paesaggistici ed urbanistici espressi dal Comune di Ferrara con le seguenti note: prot. 136745 del 06/11/2018, protocollata presso il competente SAC in data 08/11/2018 con prot. PGFE/2018/13533, prot. 139472 del 12/11/2018, protocollata presso il SAC in data 14/11/2018 con prot. PGFE/2018/13853 e prot. 15382 del 04/02/2019, protocollata presso il SAC in data 07/02/2019 con prot. PG/2019/20404;

-della sottoscrizione della bozza di disciplinare tecnico, allegato alla bozza di concessione, accettato per presa visione a firma della subentrante in data 09/04/2019, agli atti del competente SAC;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i., della DGR 913/2009 che ha effettuato una riduzione del canone per le rampe carrabili costituenti unico accesso alla proprietà e della DGR 469/2011 che ha ridefinito i canoni per gli scarichi in base al diametro del tubo, è definito per il 2019 in € 209,74, da aggiornarsi negli anni successivi in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 11473/2006, la sig.ra Elia Manzoli

risultava in regola con i versamenti dei canoni richiesti per la precedente concessione, fino alla data del 24/08/2019, ma la subentrante, ai fini del rilascio della concessione, è tenuta al pagamento del canone 2019 per il residuo periodo 25/08/2019 - 31/12/2019, ai sensi della citata L.R. 2/2015, pari ad € 74,13, nonché al pagamento delle rivalutazioni ISTAT di cui sopra per gli anni successivi al 2016 per una somma di € 2,06, per un totale di € 76,19;

-il deposito cauzionale, fissato in € 250,00, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che stabilisce in tale cifra l'importo minimo dei depositi cauzionali, è da versarsi da parte della subentrante e rimarrà depositato a garanzia del presente titolo concessorio, mentre la cauzione di € 275,00, a suo tempo quantificata nella determinazione n. 11473/2006 e versata in data 05/07/2006 dal precedente concessionario, va restituita agli eredi, come individuati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in data 09/04/2019;

-a tale fine si provvederà ad inviare il presente atto alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, per gli adempimenti connessi alla gestione contabile del restituzione agli eredi del deposito cauzionale di € 275,00, versato dalla sig.ra Elia Manzoli, essendo state adempiute le obbligazioni discendenti dalla concessione in argomento, come sotto elencato;

Preso atto che la subentrante ha presentato l'attestazione del versamento dei seguenti importi:

-€ 75,00 eseguito in data 28/08/2018 dovuto per le spese istruttorie;

-€ 76,19 eseguito in data 08/04/2019 quale quota parte del canone anticipato di concessione relativo all'annualità 2019, comprensivo di rivalutazioni ISTAT dovute;

-di € 250,00 eseguito in data 08/04/2019 a titolo di deposito cauzionale;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con cambio di titolarità della concessione per occupazione di area demaniale richiesta alla sig.ra Rossana Pilastrini con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1)di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Rossana Pilastrini, nata a Ferrara il 23/01/1972, C.F. PLSR-

SN72A63D548K e residente in via Comacchio 747, Ferrara, il rinnovo ed il cambio di titolarità della concessione per occupazione di aree demaniali ad uso rampa carrabile e manufatto per scarico in alveo del Po di Volano, in via Comacchio 747, Ferrara, in area censita catastalmente al foglio 234 mappale 57 (fronte) del medesimo comune, come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 25/08/2018 e la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2029 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario, qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione,

possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 11473/2006, i canoni richiesti sono stati regolarmente corrisposti;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dalla subentrante in data 28/08/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

5. di stabilire che il canone annuale, dovuto per anno solare, è fissato in € 209,74 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi al 2019 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che la subentrante ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 08/04/2019 mediante c.c.p. il canone anticipato, fissato in quota parte di € 74,13 per il solo anno 2019, nonché le rivalutazioni ISTAT dovute per i canoni

successivi al 2016 pari a € 2,06 per un totale di € 76,19. Tale importo è introitato sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

10. di dare atto che il deposito cauzionale a garanzia del presente titolo concessorio quantificato in € 250,00 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato versato dalla subentrante in data 08/04/2019 mediante c.c.p. ed è introitato sul Capitolo 07060 di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11. di comunicare alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna che la cauzione, quantificata in € 275,00 con determinazione n. 11473/2006 e versata a suo tempo dal precedente concessionario defunto può essere restituita agli eredi, in quanto le obbligazioni discendenti dalla presente concessione sono state adempiute;

12. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

15. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato da parte dell' Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore della sig.ra Rossana Pilastrini, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione demaniale, pratica FE18T0047, alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Oggetto

La sig.ra Rossana Pilastrini, nata a Ferrara il 23/01/1972, C.F. PLSRSN72A63D548K e residente in via Comacchio 747, Ferrara, è autorizzata ad occupare un'area del demanio idrico con una rampa carrabile e un manufatto per scarico in alveo, in sponda dx del Po di Volano, in Comune di Ferrara, via Comacchio 747, località Cona, area censita catastalmente al Foglio 234 mappale 57 (fronte), come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
2. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
3. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
4. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.
5. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
6. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

7. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C.

8. Il concessionario è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

9. L'A.R.S.T e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

12. L'A.R.S.T. e P.C. resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente ARPAE per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza


La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- sub-concessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.